

19 LUG. 2022



ASSOCIAZIONE SENTIERI DI PACE ODV
Via Emilia Ponente, 6479
40024 CASTEL S. PIETRO TERME BO
Codice fiscale 90036340371

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 08/07/2022

VERBALE

L'anno duemila ventidue il giorno otto del mese di luglio (08/07/2022) alle ore 21.00, nella sala della comunità dell'Oratorio parrocchiale in Via Emilia Ponente n. 6479 – Castel San Pietro Terme, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sentieri di Pace ODV.

Presiede Maurizio Ferrari quale presidente dell'Associazione e incarica la segretaria Francesca Strazzari di redigere il verbale.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione scritta a tutti i soci e contestuale pubblicazione sul sito istituzionale, contenente il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto indispensabili per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui al D. Lgs. 117/2017,
2. Varie ed eventuali

costatato che sono presenti n. 47 soci e n. 64 sono rappresentati per delega, per un totale di 111 soci sul totale complessivo di n. 128 aventi diritto al voto, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando ai presenti che lo Statuto attualmente vigente è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 07/06/2019 per adeguarlo alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni). Il Codice prevedeva la creazione del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che è entrato in funzione nel novembre 2021. I competenti uffici territoriali hanno già avviato il procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione della nostra Associazione nel Registro Nazionale e hanno riscontrato nel nostro Statuto alcune disposizioni non conformi alla normativa vigente. Nello specifico, si tratta del divieto di voto per la categoria dei soci onorari e per i soci minorenni perché in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati.

Allo scopo di eliminare queste difformità lo Statuto che si propone per l'approvazione è stato modificato negli articoli 3-4-6 attribuendo la possibilità di voto ai soci onorari e ai soci minorenni, questi ultimi per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.

Si dà lettura integrale della proposta di Statuto modificato, costituito da diciassette articoli, fornendo gli approfondimenti richiesti dai presenti dopodiché l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Al termine del dibattito e in assenza di proposte di modifica, il Presidente sottopone lo Statuto nella sua integrità a votazione palese.

L'Assemblea con voto unanime per alzata di mano delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione Sentieri di Pace ODV che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo rispettivamente ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche) nonché di trasmettere l'atto firmato e completo degli estremi di registrazione dell'Agenzia delle Entrate all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine inderogabile fissato dallo stesso ufficio con la sua comunicazione prot.21/06/2022.05.U.

Nessun altro chiedendo la parola e senza altri punti da discutere, l'Assemblea si conclude alle ore 22,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fenu

LA SEGRETARIA

Francesca Shossan

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola

Pacco n° 1296 Serie 3

Versato € 555,00 con quietanza

IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonio Colasso

IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo



19 LUG. 2022



STATUTO dell'Associazione

Sentieri di Pace **ODV**

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 8 luglio 2022

Sede legale: Via Emilia Ponente, 6479 – 40024 Castel San Pietro Terme – BO

C.F. 90036340371

Statuto dell'Associazione *Sentieri di Pace ODV*

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione di volontariato denominata *Sentieri di Pace ODV* con sede legale a Castel San Pietro Terme (Bo) - Via Emilia Ponente n. 6479, con durata illimitata, tra chi ne condivide le motivazioni, gli scopi e i programmi.

L'Associazione nasce all'interno della comunità parrocchiale di S. Giorgio di Varignana: le azioni ritenute necessarie per raggiungere le finalità e i principi elencati nell'articolo 2 saranno svolte prevalentemente nell'oratorio parrocchiale Don Bosco per favorire una crescita culturale, civile e morale delle persone, che frequentano e vivono questa realtà. L'Associazione è aperta al contributo di qualsiasi persona o organizzazione che ne condivida le finalità.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

L'Associazione è un organismo senza fini di lucro e apartitico per il quale i Soci offrono il loro contributo volontario per iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. investire nella pace come unica soluzione per il futuro della società umana, con particolare attenzione alle giovani generazioni, per le quali possano essere sempre garantiti modelli virtuosi di economia circolare, per proseguire sulla strada della crescita e al contempo preservare le risorse limitate del nostro pianeta e per consentire la diffusione di comportamenti responsabili e di nuovi stili di vita mediante il riutilizzo delle risorse produttive, al fine di ridurre al massimo gli sprechi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto Ministeriale, nello specifico può:

- g. attivarsi per progetti che riguardino l'infanzia, la sua protezione e la sua formazione con particolare attenzione alle zone in via di sviluppo, nazionali e internazionali, fornendo supporto a specifiche finalità quali istruzione, prevenzione della dispersione scolastica, sostegno alimentare, case di accoglienza, prevenzione dell'abbandono, recupero sociale dei ragazzi di strada, prevenzione del bullismo e

contrasto della povertà educativa;

- h. sostenere iniziative per favorire il dialogo interculturale e interreligioso sia in Italia sia in paesi esteri con particolare attenzione alla cura del dialogo con le Chiese dell'Est europeo;
- i. promuovere iniziative specifiche contro il razzismo e la discriminazione e favorire ogni azione rivolta allo sviluppo dei popoli più poveri con particolare attenzione alla condizione dei giovani e delle donne quali protagonisti dello sviluppo.

L'Associazione può esercitare anche iniziative di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e svolgere le attività di cui all'art. 84 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può anche aderire a organismi che perseguono finalità analoghe.

ART. 3 - SOCI

L'Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli Enti associati deve sempre rispettare quanto previsto dall'Art. 32 del Codice del Terzo Settore, per il quale gli Enti non ODV non possono superare il cinquanta per cento degli Enti ODV.

Fanno parte dell'Associazione:

1. i Soci effettivi (iscritti e paganti la quota associativa).

Si diviene Soci a presentazione di domanda scritta contenente nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, che sarà esaminata entro tre mesi dalla presentazione e accettata dal Consiglio Direttivo, senza limiti di età, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Rimangono escluse forme temporanee di partecipazione.

L'ammissione diviene operativa solo dopo che il nuovo ammesso abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. In tal caso il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nuovo Socio nel Libro dei Soci e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere che sul diniego si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

2. i Soci Onorari (nominati dal Presidente, non pagano la quota associativa e hanno diritto di voto).

Sono ammessi, per deliberazione del Consiglio Direttivo, come Soci onorari le persone fisiche che si siano particolarmente distinte nel campo delle attività in cui opera l'Associazione.

I Soci onorari, in seguito e conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono nominati dal Presidente, sono esonerati dal pagamento della quota associativa, possono prendere parte alle Assemblee e hanno diritto di voto.

Si decade da Soci qualora si perdano le caratteristiche per le quali a suo tempo si fu ammessi, qualora non

sia versata la quota associativa annuale, o non si ottemperino gli obblighi sanciti dal presente Statuto oppure per recesso. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo ed opera dal momento in cui il Consiglio Direttivo ha ricevuto la comunicazione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio, che potrà presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel Libro dei Soci hanno diritto di voto e possono accedere a cariche i Soci che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto di voto dei soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Il voto è singolo per ciascuno degli aventi diritto.

E' diritto dei Soci prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La richiesta deve essere presentata al Presidente e sarà trattata entro trenta giorni.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci sono obbligati:

- a. a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di controllo, ove istituito.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso spese documentate e sostenute per motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche hanno durata triennale e possono essere revocate, per gravi motivi, con parere unanime dell'Assemblea. Ogni membro può essere rieletto.

ART. 6 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è costituita dai Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun Socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a mezzo posta o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' validamente costituita con la presenza della metà dei Soci più uno, compresi quelli rappresentati a mezzo delega, ad esclusione dei casi di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.

Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il quorum necessario per la validità della seduta, l'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ad esclusione dei casi di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati ad esclusione dei seguenti casi:

1. approvazione o modifica del Regolamento dell'Associazione: è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati,
2. modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione: è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
3. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo: è richiesta sia la presenza che il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere convocata, quando se ne ravvisa la necessità, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo di tutti i Soci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata per:

- a. approvare il programma annuale dell'Associazione;
- b. prendere in esame e approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- c. approvare il bilancio di esercizio dell'Associazione;
- d. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'Organo di controllo;
- e. approvare l'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- f. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare sugli eventuali ricorsi avverso il diniego di ammissione degli aspiranti associati o l'esclusione degli associati;
- h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

1. deliberare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto
2. deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione
3. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, regolamentato dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore, è composto di un numero di membri compreso tra cinque e undici, eletti dall'Assemblea tra i Soci, previa determinazione del loro numero, che siano in regola col versamento della quota associativa annuale o tra Soci di Enti associati, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

È pertinenza del Consiglio Direttivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il bilancio di esercizio annuale;
- d. predisporre il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di legge (art. 14 Codice del Terzo Settore);
- e. deliberare la quota associativa annuale e le modalità e termini di versamento della stessa;
- f. predisporre la delibera per l'eventuale Regolamento interno;
- g. proporre all'Assemblea eventuali modifiche di Statuto;
- h. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- i. deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- j. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma con cadenza mensile mediante preavviso di almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio s'intende validamente costituito anche in difetto di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i membri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a. rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- c. curare gli atti di ordinaria amministrazione;
- d. approvare, sottoscrivendo, i verbali del Consiglio e dell'Assemblea redatti dal Segretario dell'Associazione;
- e. eseguire le delibere assunte dal Consiglio;
- f. nominare i Soci onorari a seguito di delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
- g. firmare gli atti pubblici e privati, la corrispondenza, gli assegni, i documenti finanziari. In caso d'impedimento, potrà essere sostituito dal Vicepresidente.
- h. organizzare un idoneo servizio per l'informazione sulle attività dell'Associazione tra gli operatori dell'informazione e nell'opinione pubblica.

ART. 9 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando risulta obbligatorio in base alle previsioni di Legge (art. 30 Codice del Terzo Settore) o per decisione dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 31 Codice del Terzo Settore). L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del Libro dei Soci, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle adunanze del Consiglio Direttivo, controfirma i predetti verbali e gli atti sociali e ne cura l'archiviazione. Cura, inoltre, la tenuta della contabilità dell'Associazione, provvede ai pagamenti e agli incassi secondo i mandati d'entrata e uscita firmati dal Presidente, compila gli inventari dei beni dell'Associazione, custodisce, presso la sede legale, il denaro e i titoli di deposito nonché coadiuva il Presidente in tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione.

ART. 11 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale è annuale e va dal 1° marzo al 28 febbraio.

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale, formato secondo le indicazioni di Legge.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio, salvo motivati rinvii che comunque non possono superare i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

I fondi, al solo fine di sostenere economicamente le varie iniziative dell'Associazione saranno reperiti attraverso i seguenti modi:

- a. quote associative;
- b. contributi associativi, ordinari e straordinari dei Soci;
- c. contributi e finanziamenti di persone fisiche o giuridiche private;
- d. contributi e finanziamenti di Enti, Istituzioni, e/o Organismi pubblici, nazionali e/o internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rendite patrimoniali;
- g. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 e all'art. 84 del Codice Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e dagli eventuali avanzi annuali di gestione depositati sul conto corrente intestato all'Associazione.

ART. 13 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Durante la sua vita, l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria nelle forme di cui all'art.6, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel qual caso il patrimonio associativo sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore (art. 9 Codice del Terzo Settore), dopo aver saldato tutte le pendenze nei confronti di chiunque.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 – LAVORATORI

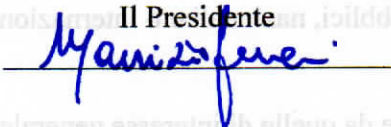
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente



Il Segretario

